



TESTI APPROVATI

P10_TA(2024)0026

Discarico 2022: bilancio generale dell'UE - Consiglio europeo e Consiglio

1. Decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2024 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (2023/2131(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022¹,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022 (COM(2023)0391 – C9-0250/2023)²,
- vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2022, presentata all'autorità competente per il discarico,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022, corredata delle risposte delle istituzioni³,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni⁴, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2022 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste la sua decisione del 23 aprile 2024⁵ che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2022 e la risoluzione che la accompagna,
- visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento

¹ GU L 45 del 24.2.2022.

² GU C, C/2023/2, 12.10.2023.

³ GU C, C/2023/103, 4.10.2023.

⁴ GU C, C/2023/112, 12.10.2023.

⁵ Testi approvati, P9_TA(2024)0288.

- (UE, Euratom) n. 966/2012¹ , in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione², in particolare gli articoli 59, 118, 266, 267 e 268,
 - visti l'articolo 102 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0003/2024),
1. rifiuta il discarico al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2022;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

¹ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

² GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>.

2. Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2024 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (2023/2131(DEC))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio,
 - visti l'articolo 102 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0003/2024),
- A. considerando che, nel contesto della procedura di discharge, l'autorità di discharge intende sottolineare che è particolarmente importante rafforzare ulteriormente la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità nonché attuando i concetti della programmazione di bilancio basata sulla performance e della buona gestione delle risorse umane;
- B. considerando che, conformemente all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo è l'unica istituzione responsabile della concessione del discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione, e che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio costituisce una sezione del bilancio dell'Unione;
- C. considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative;
- D. considerando che, conformemente all'articolo 317 TFUE, la Commissione dà esecuzione al bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria, e che, nell'ambito del quadro in vigore, la Commissione deve riconoscere alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio;
- E. considerando che, a norma dell'articolo 235, paragrafo 4, e dell'articolo 240, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio europeo e il Consiglio (il "Consiglio") sono assistiti dal Segretariato generale del Consiglio e che il Segretario generale del Consiglio è interamente responsabile della sana gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II del bilancio dell'Unione;
- F. considerando che, nel corso di quasi vent'anni, il Parlamento ha attuato la prassi consolidata e rispettata di concedere il discharge a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e organismi dell'Unione, e che la Commissione sostiene la necessità di continuare a seguire in futuro la prassi di concedere il discharge a ciascuna istituzione e a ciascun organo od organismo dell'Unione per le sue spese amministrative;
- G. considerando che, conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione riconosce alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio;

- H. considerando che, dal 2009, la mancanza di cooperazione da parte del Consiglio nella procedura di discarico costringe il Parlamento a rifiutare di concedere il discarico al Segretario generale del Consiglio;
- I. considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione e destinatari del bilancio generale dell'Unione, dovrebbero essere trasparenti, essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione ed essere soggetti a un controllo democratico della spesa dei fondi pubblici;
- J. considerando che la raccomandazione della Mediatrice europea (la "Mediatrice") nell'indagine strategica OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio indicava che la prassi del Consiglio in merito alla trasparenza del processo legislativo costituiva cattiva amministrazione e doveva essere affrontata al fine di consentire ai cittadini di seguire il processo legislativo dell'Unione;
- K. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea conferma il diritto dei contribuenti e del pubblico di essere informati sull'uso delle entrate pubbliche e che il Tribunale, nella sentenza del 25 gennaio 2023, causa T-163/21¹, De Capitani/Consiglio, ha affermato, in merito alla trasparenza del processo legislativo dell'Unione, che i documenti prodotti dal Consiglio nei suoi gruppi di lavoro non hanno carattere tecnico bensì legislativo e sono pertanto soggetti a richieste di accesso ai documenti;
1. esprime profondo rammarico per il fatto che, dal 2009 e nuovamente per l'esercizio 2022, il Consiglio continui a rifiutare di cooperare con il Parlamento nella procedura di discarico, impedendo al Parlamento di prendere una decisione informata fondata su un controllo serio e approfondito dell'esecuzione del bilancio del Consiglio e costringendolo quindi a rifiutare il discarico;
 2. osserva che il 28 settembre 2023 i servizi competenti del Parlamento, a nome del relatore per la procedura di discarico, hanno trasmesso al Segretariato del Consiglio un questionario contenente 74 domande importanti per il Parlamento al fine di consentire un controllo approfondito dell'esecuzione del bilancio del Consiglio e della gestione del Consiglio; osserva inoltre che questionari simili sono stati inviati a tutte le altre istituzioni, le quali hanno tutte fornito al Parlamento risposte esaurienti a ogni domanda;
 3. si rammarica del fatto che, il 12 ottobre 2023, il Segretariato generale del Consiglio abbia comunicato una volta di più al Parlamento che non avrebbe risposto al suo questionario e che non avrebbe partecipato all'audizione organizzata per il 25 ottobre 2023 nell'ambito della procedura di discarico, audizione alla quale tutte le altre istituzioni invitate hanno partecipato;
 4. sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma dell'articolo 319 TFUE nonché le disposizioni applicabili del regolamento finanziario e del regolamento del Parlamento, in linea con l'interpretazione e la prassi attuali, vale a dire il potere di concedere il discarico al fine di mantenere la trasparenza e garantire la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;
 5. sottolinea che l'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario afferma che la

¹ Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023, De Capitani/Consiglio, T-163/21, ECLI:EU:T:2023:15.

Commissione riconosce alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio e, pertanto, trova incomprensibile che il Consiglio ritenga adeguato che il discarico sia concesso alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Consiglio;

6. sottolinea la prassi consolidata e rispettata che il Parlamento segue da quasi vent'anni di concedere il discarico a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e organismi dell'Unione; ricorda che la Commissione ha dichiarato di non essere in grado di vigilare sull'esecuzione dei bilanci delle altre istituzioni dell'Unione; sottolinea il punto di vista ribadito dalla Commissione secondo cui il Parlamento dovrebbe continuare a seguire la prassi di concedere il discarico a ciascuna istituzione dell'Unione per le sue spese amministrative;
7. sottolinea che la situazione attuale consente al Parlamento di controllare solo le relazioni della Corte dei Conti e della Mediatrice, come anche le informazioni pubblicamente disponibili sul sito Internet del Consiglio, dal momento che tale istituzione continua a dar prova di negligenza non cooperando con il Parlamento, cosa che rende impossibile a quest'ultimo svolgere correttamente i suoi compiti e prendere una decisione informata sulla concessione del discarico;
8. deplora che il Consiglio dimostri da oltre un decennio di non avere alcuna volontà politica di collaborare con il Parlamento nel contesto della procedura annuale di discarico; sottolinea che tale comportamento ha un effetto negativo perdurante su entrambe le istituzioni, toglie credibilità alla gestione e al controllo democratico del bilancio dell'Unione e incrina la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione in quanto entità trasparente;
9. ribadisce la sua profonda frustrazione per l'atteggiamento del Consiglio riguardo alla procedura di discarico, che trasmette un messaggio inappropriato ai cittadini dell'Unione in un momento in cui è essenziale una maggiore trasparenza; sottolinea che il Consiglio deve rispettare le stesse norme in materia di responsabilità che si aspetta siano osservate dalle altre istituzioni dell'Unione;
10. sottolinea che tutte le altre istituzioni dell'Unione riconoscono e comprendono il principio secondo cui, in virtù della delega di potere in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento ha sia il diritto che l'obbligo di controllare i loro bilanci e la relativa esecuzione nell'ambito della procedura di discarico; esprime pertanto forte disapprovazione per il fatto che il Consiglio continui a rifiutare di cooperare con il Parlamento a tale riguardo;
11. rammenta che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sostiene il diritto dei contribuenti e del pubblico di essere informati sull'uso delle entrate pubbliche; chiede pertanto il pieno rispetto della prerogativa e del ruolo del Parlamento quale garante del principio della responsabilità democratica; invita il Consiglio a dare debitamente seguito alle raccomandazioni adottate dal Parlamento nel contesto della procedura di discarico;
12. sottolinea che una revisione dei trattati potrebbe rendere più chiara e più trasparente la procedura di discarico conferendo al Parlamento la competenza esplicita di concedere il discarico individualmente a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e organismi dell'Unione; sottolinea tuttavia che, in attesa di detta revisione, la situazione attuale deve essere migliorata attraverso una più stretta cooperazione interistituzionale

nell'ambito del quadro vigente dei trattati, ed esorta il Consiglio a dialogare attivamente con il Parlamento per affrontare tale situazione;

13. invita il Consiglio a riprendere quanto prima i negoziati con il Parlamento al più alto livello, coinvolgendo i Segretari generali e i Presidenti di entrambe le istituzioni, al fine di sbloccare la situazione di stallo e trovare una soluzione tenendo conto dei ruoli rispettivi delle due istituzioni nella procedura di discarico e garantendo la trasparenza e un adeguato controllo democratico dell'esecuzione del bilancio;
14. deplora che il Consiglio non abbia provveduto a evitare che la presidenza del Consiglio fosse esercitata da uno Stato membro soggetto alla procedura di cui all'articolo 7, con la conseguenza che il governo ungherese sta abusando della presidenza del Consiglio, in violazione del principio di leale cooperazione;
15. sottolinea che le osservazioni del Parlamento riguardanti le priorità politiche (ivi inclusa la mancanza di orientamenti vincolanti in materia di sponsorizzazione delle presidenze di turno del Consiglio da parte delle imprese), la gestione finanziaria e di bilancio, la gestione interna, la performance e il controllo interno, le risorse umane, l'uguaglianza (compreso lo squilibrio di genere) e il benessere del personale, il quadro etico e la trasparenza, la digitalizzazione, la cibersicurezza e la protezione dei dati, gli edifici, l'ambiente e la sostenibilità, la cooperazione interistituzionale e la comunicazione, contenute nella sua risoluzione sul discarico del 23 aprile 2024, sono ancora valide;
16. ribadisce che l'utilizzo della procedura di voto all'unanimità in seno al Consiglio in taluni settori d'intervento paralizza il processo decisionale dell'Unione rendendolo quindi soggetto al ricatto da parte di alcuni Stati membri, soprattutto di quelli che non rispettano lo Stato di diritto.